BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

18° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei conti”
29° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”
24° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”
2° aggiornamento della Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”
25° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”
27° aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”
Circolare n. 136 dell’8 gennaio 1991 “Segnalazioni statistiche decadali”
5° aggiornamento della Circolare n. 248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi"
Segnalazioni ai sensi dell'art. 129 del TUB
79° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”

Consultazione pubblica avviata il 14.07.2026

Resoconto alla consultazione

Ottobre 2026

PREMESSA

La presente tavola di resoconto illustra le valutazioni e le scelte compiute ad esito della consultazione pubblica relativa all'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 284, 189, 148, 248 e 154 della Banca d'Italia nonché all'abrogazione della Circolare n. 136 e delle disposizioni in materia di segnalazioni a carattere consuntivo relative all'emissione e all'offerta di strumenti finanziari (cd. "Segnalazioni ex art. art. 129 del TUB") di cui al Provvedimento del 25 agosto 2015 e successive modificazioni. Tali modifiche sono principalmente finalizzate a: i) adeguare le segnalazioni di vigilanza per recepire le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 18 ("*Presentazione e informativa di bilancio*") che sostituirà dal 1° gennaio 2027 lo IAS 1 ("*Presentazione del bilancio*"); ii) dare attuazione ad alcuni interventi di semplificazione degli obblighi segnaletici nazionali, nell'ambito di un più ampio progetto di razionalizzazione delle disposizioni segnaletiche finalizzato a conseguire una riduzione dei requisiti informativi delle banche e degli intermediari finanziari iii) effettuare limitati interventi su alcune specifiche aree informative.

Nella tavola si fornisce risposta esclusivamente alle osservazioni e alle richieste di chiarimento pervenute in merito ai temi oggetto della consultazione, e non anche alle osservazioni di carattere formale o che non hanno attinenza con l'oggetto della consultazione.

La consultazione si è chiusa il 14 settembre 2026. Sono pervenuti commenti e osservazioni da parte di:

- Intesa Sanpaolo
- Barclays
- Deutsche Bank
- Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- Associazione Italiana per il factoring (Assifact)
- Nexi Payments S.p.A.
- International Capital Market Association (ICMA)
- Assogestioni
- Associazione Italiana Banche Estere (AIBE)
- Un rispondente che ha chiesto di rimanere anonimo

DISPOSIZIONI	OSSERVAZIONI RICEVUTE	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimenti a lato)	MOTIVAZIONI
Osservazioni di carattere generale	**AIBE** ha riportato di aver accolto con favore le misure di semplificazione e l'eliminazione di alcune segnalazioni previste nell'ambito delle disposizioni oggetto di consultazione, ritenendole coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione degli adempimenti segnaletici e di riduzione dei costi per gli intermediari. L'associazione ha invitato tuttavia a proseguire nel percorso di semplificazione, rafforzando i principi di proporzionalità, efficienza del reporting e "*report once"*, con particolare riferimento alle succursali italiane di banche UE. In quest'ottica, ha proposto di continuare a valutare ogni possibile intervento volto ad eliminare richieste informative che risultino sovrapposte ai flussi già trasmessi a livello europeo o di gruppo, nonché di favorire il riutilizzo dei dati già disponibili e una maggiore integrazione tra reporting statistico e prudenziale.	Chiarimenti a lato	Si conferma l'impegno a proseguire nel percorso di semplificazione dei flussi informativi, anche alla luce delle iniziative in corso a livello europeo. In quest'ottica, eventuali ulteriori interventi di semplificazione della disciplina segnaletica saranno valutati tenendo conto dell'evoluzione del quadro normativo e delle esigenze di vigilanza, nel rispetto degli indirizzi e delle priorità definiti a livello internazionale.
	ABI, nell'esprimere apprezzamento per le misure di semplificazione proposte, ha evidenziato che la riduzione del numero di *data point* non si traduce necessariamente in una corrispondente diminuzione degli oneri segnaletici. Ha, inoltre, formulato ulteriori proposte di razionalizzazione delle Circolari n. 272 e n. 115, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti: i) proposta di modifica alla denominazione di alcune sottovoci delle voci 58370 (Circ. n. 272) e 36307 (Circ. n. 115) relative alle	In parte	Si precisa quanto segue: i) le modifiche proposte alle voci 58370 e 36306 relative alle partecipazioni di vigilanza sono state recepite specificando che nelle sottovoci relative agli "Enti finanziari" ci si riferisce esclusivamente agli "Enti finanziari diversi dagli enti strumentali"; ii) con riferimento alle voci oggetto di proposta di eliminazione si osserva che tali informazioni rispondono a specifiche esigenze di vigilanza che non possono

	"Partecipazioni di vigilanza", al fine di tener conto che le società strumentali sono ora un "di cui" degli enti finanziari; ii) proposta di eliminazione delle voci 40812 "*Titoli di debito: ripartizione per principali categorie di emittenti*", 40813 "*Debiti ripartiti per forma tecnica*", 40814 "*Passività: titoli di debito*", 40830 "*Titoli in circolazione: fair value*", 40924 "*Commissioni attive*", 40997 "*Commissioni attive: canali distributivi dei prodotti e servizi*" e 41066 "*Rettifiche di valore complessive su finanziamenti*" della Circ. n. 272 e delle voci 40610 "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso banche*", 40612 "*Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato: crediti verso clientela*", 40744 "*Esposizione creditizia cancellata a fronte di attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute*", 40760 "*Attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute (valore lordo)*" e 40762 "*Rettifiche di valore complessive su attività finanziarie e non finanziarie ottenute tramite l'escussione delle garanzie ricevute*" della Circ. n. 115 in quanto ritenute in sovrapposizione rispetto alle informazioni riportate nelle segnalazioni FINREP. È stato, infine, proposto di valutare, in una prospettiva di medio termine, una revisione o razionalizzazione della segnalazione sugli assetti partecipativi enti (APE), in considerazione della sovrapposizione con dati già disponibili in altre rilevazioni.		essere integralmente soddisfatte dalle analoghe informazioni reperibili dalle segnalazioni armonizzate europee, considerato: • la presenza di **attributi informativi** che non trovano corrispondenza nelle segnalazioni FINREP (es. la ripartizione tra attività "proprie", attività "cedute non cancellate a fini prudenziali e di bilancio" e attività "cedute non cancellate solo a fini di bilancio" nel caso della voce 40812 sui titoli di debito); • il **differente livello di granularità** rispetto al FINREP (es. sottovoci della voce 40924 "*Commissioni attive*" che presenta una maggiore granularità con riferimento alle attività esercitate nell'ambito dei servizi di investimento). Con specifico riferimento, inoltre, alla proposta di eliminazione delle voci della sezione "Qualità del credito", (ad esempio la voce 41066 della Circ. n. 272 e le voci 40610, 40612, 40744, 40760 e 40762 della Circ. n. 115), questa sarà valutata nell'ambito di futuri interventi di semplificazione del quadro segnaletico nazionale. In tale occasione, si potrà valutare la possibilità di eliminare ulteriori voci informative anche alla luce dei lavori in corso in ambito europeo di semplificazione delle segnalazioni armonizzate (ad esempio la voce 40830 "Titoli in circolazione: fair value)" e si condurranno valutazioni sulla proposta dell'industria di prevedere una

			razionalizzazione delle segnalazioni sugli assetti partecipativi (APE).
Circolare n. 272 **Avvertenze Generali**	**ABI** nel condividere le modifiche proposte alla Circolare n. 272, ha suggerito alcuni aggiornamenti volti a favorire un maggior allineamento alla terminologia e ai riferimenti regolamentari vigenti. In particolare, è stato proposto di: i) modificare la denominazione della sezione IV sulle segnalazioni prudenziali in "Sezione IV – Segnalazioni prudenziali", ii) aggiornare i riferimenti al Regolamento (UE) n. 451/2021 con quelli al Regolamento (UE) 2024/3117.	In parte	Con riferimento alla proposta di ridenominare la Sezione IV "Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali", si ritiene di mantenere l'attuale impostazione in quanto tale sezione svolge una funzione di mero rinvio alle disposizioni contenute nella Circolare n. 286. Sono, invece, accolte le osservazioni concernenti l'aggiornamento dei riferimenti al Regolamento (UE) 2024/3117 al fine di assicurare il pieno allineamento del testo alle disposizioni vigenti.
Circolare n. 272 **Sezione II** **Sottosezione 1** **Parte prima**	**ABI** ha evidenziato che l'eliminazione di alcune voci della matrice dei conti (58342 "*PCT passivi verso clientela"* e 58344 "*Titoli di debito in circolazione"*) potrebbe ridurre il contenuto informativo del flusso di ritorno BASTRA, impedendo alle banche di calcolare il proprio posizionamento di mercato (quota di mercato) per specifiche componenti della raccolta. Chiede pertanto di mantenere le voci interessate o, in alternativa, di rendere disponibili nel flusso BASTRA informazioni con analogo livello di dettaglio settoriale e territoriale.	In parte	Si conferma l'abrogazione delle voci 58342 "*PCT passivi verso clientela"* e 58344 "*Titoli di debito in circolazione"*, in quanto non utilizzate dalla Banca d'Italia nello svolgimento dei suoi compiti. La perdita delle informazioni relative alla settorizzazione e alla distribuzione territoriale attualmente associate alle due voci in parola sarebbe recuperata in BASTRA parzialmente, nei termini di seguito illustrati: <u>Con riferimento alla settorizzazione:</u> • per i PCT, l'informazione verrà recuperata mediante la voce 58030.37/39, che presenta il medesimo livello di dettaglio (sottogruppo); • per i titoli di debito, l'informazione verrà recuperata mediante la voce 58035, seppure a un livello di aggregazione leggermente superiore (sottosettore anziché sottogruppo). <u>Con riferimento alla ripartizione territoriale:</u> • per i PCT, il flusso BASTRA verrà integrato con l'informazione restituita dalle

			sottovoci 58030.37/39, ripartita per provincia della controparte, quale proxy della provincia dello sportello che verrebbe meno; • per i titoli di debito, l'informazione non risulta recuperabile attraverso altre voci e andrà pertanto perduta.
Circolare n. 272 **Sezione III** **Sottosezione 5**	**ABI** ha proposto di eliminare la voce X40898 "*Altri oneri operativi"*, in analogia con quanto effettuato con la voce 40956 "*Altri proventi di gestione"*, sottolineando che le relative informazioni sarebbero già disponibili dalle segnalazioni FINREP. Inoltre, a seguito della soppressione della voce 40956 (in particolare della sottovoce 40956.10 "*Recuperi di spese per dipendenti propri distaccati presso terzi*"), ha suggerito di integrare la voce 40888 "*Spese amministrative – spese per il personale*" con una specifica sottovoce relativa ai recuperi di spesa per dipendenti propri distaccati presso terzi, al fine di garantire la piena coerenza e quadratura tra la voce 40888 e la voce 40984 "*Costi del personale bancario*".	No	Con riferimento alla voce X40898 "*Altri oneri operativi"*, si fa presente che quest'ultima assume rilievo per le analisi condotte ai fini di vigilanza (ad es. per la valutazione del rischio operativo) e non è ritenuta sostituibile con l'analoga voce FINREP, in quanto le due voci hanno perimetri di applicazione differenti. Rispetto alla voce X40898, che corrisponde all'analoga voce del bilancio bancario, la voce presente nelle segnalazioni FINREP ricomprende, infatti, anche alcuni dettagli informativi che nel bilancio bancario sono riportati in voci dedicate, quali ad esempio le svalutazioni delle attività materiali e immateriali valutate al *fair value*, da rilevare a conto economico ai sensi dei principi contabili internazionali. Relativamente, invece, alla proposta di integrazione della voce 40888 mediante una specifica sottovoce relativa ai recuperi di spesa per dipendenti propri distaccati presso terzi, non si ravvisano esigenze tali da giustificarne l'introduzione. In particolare, in coerenza con gli obiettivi di contenimento degli oneri segnaletici, non si ritiene che l'esigenza di garantire una quadratura tra le voci 40888 e 40984 costituisca, di per sé, un presupposto idoneo all'introduzione di una nuova sottovoce.

Circolare n. 217 Sezione II Sottosezione 9 e 12	**Assifact** ha chiesto chiarimenti sulle modalità di compilazione delle nuove voci relative al numero di clienti e al numero di posizioni di finanziamento nell'operatività di factoring. In tale contesto, ha proposto di specificare che sono esclusi dal conteggio i debitori ceduti privi di un autonomo rapporto di finanziamento con il factor e che, ai fini del conteggio del numero di posizioni, si devono considerare le linee di credito in essere anziché le singole fatture o crediti ceduti. È stato, inoltre, richiesto di chiarire il collegamento tra le nuove voci e le voci relative alle segnalazioni già esistenti ivi richiamate.	Chiarimenti a lato	Per ciò che concerne le modalità di compilazione delle informazioni relative al factoring si precisa che: - per la voce XXX6 "*Finanziamenti a clientela: numero clienti*" il conteggio del numero dei clienti deve essere effettuato con riferimento ai cedenti nel caso pro-solvendo e al debitore nei casi di pro-soluto; - per la voce XXX4 "*Finanziamenti a clientela - numero posizioni: ripartizione territoriale e settoriale*" le posizioni da segnalare coincidono con le linee di credito in essere alla data di riferimento. Si conferma che i rinvii alle voci segnaletiche esistenti riportati nelle istruzioni delle nuove voci sono finalizzati a definire il perimetro di riferimento di queste ultime.
	Nexi Payments, nel confermare le criticità relative all'introduzione delle nuove voci semestrali relative al numero di clienti e di posizioni (voci XXX4, XXX5 e XXX6), ha proposto di valutarne la revisione, evidenziando che la nuova voce XXX4 sembra rappresentar un ulteriore dettaglio per settore e provincia della vigente voce 52415 "*Numero posizioni"*, con l'unica eccezione dei finanziamenti legati ai servizi di pagamento.	No	L'introduzione delle voci in questione risulta necessaria al fine del monitoraggio dei rischi di tutela e di controllo degli intermediari. L'attuale declinazione della voce 52415 non prevede la ripartizione per settore e provincia ed inoltre riporta a livello granulare solo le posizioni in contratti attivi (le posizioni deteriorate vengono considerate ad un livello aggregato). Modificare la configurazione di tale voce integrandola con i nuovi attributi informativi e ripartendo le posizioni deteriorate per singola tipologia di contratto avrebbe comportato un onere segnaletico non proporzionato per i segnalanti e non necessario ai fini di supervisione.
Circolare n. 284 Avvertenze Generali	Secondo quanto riportato dall' **ABI**, le modifiche proposte alla Circolare n. 284 sulle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default non hanno	No	Con riferimento alle proposte di semplificazione avanzate, si osserva che la finalità della segnalazione disciplinata dalla Circolare n. 284 è quella di consentire il

	determinato una significativa semplificazione operativa, poiché è rimasta la necessità di mantenere informazioni storiche sui singoli crediti per lunghi periodi. In quest'ottica, l'ABI ha proposto, pertanto, ulteriori interventi di semplificazione, tra cui: i) la riduzione delle informazioni richeste limitandola alle perdite registrate nell'ultimo anno anziché nell'intera vita del credito, ii) l'adozione di una granularità a livello di controparte anziché di singola linea di credito e iii) la razionalizzazione del set informativo richiesto, al fine di contenere gli oneri operativi e tecnologici.		monitoraggio dell'intero ciclo di vita del singolo credito nella fase del deterioramento. In tale prospettiva, la riduzione del monitoraggio e l'adozione di una granularità a livello di controparte, anziché di singola esposizione creditizia, non appaiono coerenti con le finalità informative perseguite dalla rilevazione. Analoghe considerazioni trovano applicazione con riferimento alla possibilità di prevedere una riduzione del set informativo richiesto.
Circolare n. 189	**Assogestioni,** nell'esprimere un generale apprezzamento per le modifiche proposte, ha formulato alcune richieste di chiarimenti e di coordinamento normativo. In particolare: i) è stato chiesto di chiarire che la decorrenza delle nuove disposizioni segnaletiche prevista dal 1° gennaio 2027 è riferita alla data di riferimento delle segnalazioni e non alla relativa data di trasmissione; ii) è stato chiesto di confermare, con riferimento all'allineamento del regime segnaletico alle disposizioni di bilancio conseguenti all'adozione dell'IFRS 18, quale sia la prima rilevazione cui applicare i nuovi schemi segnaletici, e di chiarire se essi vadano utilizzati già per la "Situazione dei conti della SGR" riferita al 30 giugno 2027, anche nel caso in cui la SGR non predisponga l'informativa finanziaria infrannuale. iii) sono stati evidenziati alcuni possibili disallineamenti tra gli schemi segnaletici	In parte/ Chiarimenti a lato	Si fa presente quanto di seguito riportato: i) si conferma che la decorrenza delle nuove disposizioni, prevista dal 1° gennaio 2027, è riferita alla **data di riferimento della segnalazione** e non alla relativa data di trasmissione. Ne consegue che le segnalazioni aventi data di riferimento anteriore al 1° gennaio 2027 continuano ad essere assoggettate alle disposizioni previgenti, anche qualora il termine per il loro inoltro ricada nel corso del 2027. Le nuove disposizioni trovano invece applicazione alle segnalazioni riferite a date contabili successive alla loro entrata in vigore; ii) si conferma che i nuovi schemi segnaletici, che recepiscono le novità introdotte dal principio contabile internazionale IFRS18 devono essere utilizzati anche ai fini della segnalazione riferita al 30 giugno 2027 secondo i termini e le frequenze indicate nella Circolare n. 189;

	e le informazioni di bilancio relativamente alle voci X50835 "*Altre informazioni sulle attività immateriali*" e 50904 "*Rettifiche di valore su attività materiali*"; iv) sono state evidenziate, con riferimento alle segnalazioni relative alle SICAF, alcune esigenze operative connesse all'incremento della frequenza segnaletica e all'introduzione di nuovi dettagli informativi, a fronte delle quali si propone di valutare un differimento della data di entrata in vigore delle modifiche al fine di consentire agli operatori un adeguato periodo di adattamento dei sistemi e dei flussi informativi; v) è stato auspicato un intervento di coordinamento della Circolare n. 189 con il nuovo assetto normativo introdotto dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 in materia di gestori di FIA sotto soglia, anche attraverso l'introduzione di misure transitorie che evitino oneri segnaletici non coerenti con il futuro regime semplificato applicabile ai soggetti che intendano accedere al nuovo sistema di registrazione.		iii) con riferimento ai disallineamenti rilevati tra le nuove disposizioni di bilancio e gli schemi segnaletici si precisa che le finalità informative di vigilanza di quest'ultimi in alcuni casi richiedono livelli di granularità maggiore rispetto a quanto richiesto nei bilanci; iv) per quanto concerne la richiesta di posticipare la decorrenza delle modifiche riguardanti le segnalazioni delle SICAF, si ritiene la proposta non percorribile in quanto la tempistica di applicazione deriva dal recepimento di obblighi segnaletici stabiliti a livello europeo (cfr. Regolamento (UE) 2024/1988 della Banca Centrale Europea). v) con riferimento alle osservazioni formulate in relazione alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, si evidenzia che sono già in corso valutazioni al fine di adeguare il quadro segnaletico al nuovo assetto normativo, con il duplice obiettivo sia di ridurre gli oneri informativi gravanti sui futuri GEFIA sotto soglia registrati, che di assicurare certezza e coerenza alla disciplina.
Circolare n. 248	**ABI** ha proposto di arricchire le segnalazioni statistiche sui tassi di interesse (Circolare n. 248) prevedendo, per alcune voci segnaletiche, anche l'indicazione dei corrispondenti ammontari. Ciò, al fine di favorire analisi di benchmarking e valutazioni del posizionamento competitivo. Sono stati inoltre chiesti chiarimenti sull'allineamento dei criteri di rilevazione tra le Circolari n. 136 e n. 248, con particolare riferimento: i) al trattamento della residenza nelle emissioni	Si	Le informazioni sugli ammontari corrispondenti ai tassi di interesse sulle consistenze saranno rese disponibili agli intermediari mediante integrazione del flusso di ritorno destinato a sostituire quello attualmente associato alla rilevazione decadale in via di dismissione, utilizzando dati già acquisiti nell'ambito delle segnalazioni esistenti e senza introdurre nuovi obblighi segnaletici.

	obbligazionarie e ii) all'inclusione delle obbligazioni sottoscritte da Istituzioni Monetarie Finanziarie (IMF).		Inoltre, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate, le disposizioni sono state modificate come segue: i) coerentemente con quanto previsto nella Circolare n. 248 (cfr. paragrafo *IV.1*), si conferma che la residenza viene richiesta con la qualifica della controparte. Le istruzioni della Circolare n. 154 sono state modificate per distinguere tra clientela residente e non residente. Si precisa inoltre che, nel caso delle emissioni obbligazionarie, la residenza si riferisce al "primo prenditore" (cfr. voce 58035); ii) per le obbligazioni emesse, in linea con la raccolta decadale in via di dismissione, nella Circolare n. 248 viene specificato che la segnalazione è richiesta per tutti i settori di attività economica (SAE) incluse le Istituzioni finanziarie monetarie (IMF).
Segnalazioni ex art. 129 del TUB	**Un rispondente** ha chiesto chiarimenti sui seguenti aspetti inerenti l'abrogazione delle segnalazioni in oggetto: i) la conferma circa l'ultima data prevista di segnalazione e il trattamento delle emissioni pregresse; ii) l'eventuale introduzione di obblighi sostitutivi; iii) le tempistiche per la finalizzazione e la comunicazione delle misure attuative e iv) la conservazione della documentazione storica.	Chiarimenti a lato	i) le disposizioni trovano applicazione fintanto che l'evento che determina l'obbligo di segnalazione avviene entro e non oltre il 31/12/2026. Le scadenze entro cui effettuare le segnalazioni continuano a essere coerenti con il provvedimento, anche se ricadono in una data successiva al 31/12/2026. In particolare: - con riferimento alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a), punto 1), gli obblighi segnaletici continuano ad applicarsi qualora il deposito del prospetto presso l'autorità competente o – nel caso in cui il deposito non sia dovuto – la data di regolamento o di emissione intervengano entro il 31 dicembre 2026;

			- relativamente alle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), punto 1), l'ultimo trimestre solare oggetto di segnalazione è quello che termina il 31 dicembre 2026; - per quanto riguarda le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b), punto 2), i dati relativi all'importo collocato o sottoscritto sono dovuti per i collocamenti o le offerte che terminano entro il 31 dicembre 2026; i dati relativi all'ammontare dei rimborsi anticipati sono dovuti qualora la relativa data di regolamento intervenga entro il 31 dicembre 2026; ii) la cessazione degli obblighi segnaletici previsti dall'articolo 129 TUB non introduce specifici obblighi di segnalazione sostitutivi; iii) con riferimento alla comunicazione delle misure attuative e alle tempistiche previste per la finalizzazione, si rinvia all'atto di emanazione del 18° aggiornamento della Circolare n. 272 "Matrice dei Conti" in cui viene specificato che le disposizioni relative alle segnalazioni in oggetto vengono abrogate a decorrere dalle segnalazioni relative agli eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio 2027. iv) la cessazione degli obblighi segnaletici previsti dall'articolo 129 TUB non introduce specifici obblighi di conservazione con riferimento alle segnalazioni pregresse. L'applicazione FE129 sarà dismessa (non prima del 31/01/2027) e, pertanto, non sarà più

			possibile utilizzarla per accedere alle segnalazioni pregresse.
Circolare n. 154	**Nexi Payments** rileva che, dalle modifiche proposte alle Circolari n. 154 e n. 217, non risulta recepita l'ipotesi, prospettata in fase di pre-consultazione, di trasferire dalla base 4 alla base 3 alcune voci patrimoniali. Chiede pertanto conferma del mantenimento dell'attuale assetto segnaletico per tali informazioni.	Chiarimenti a lato	Si conferma l'attuale assetto segnaletico per le voci patrimoniali di base 4. Nella fase di pre-consultazione con il gruppo di cooperazione inter-finanziario, infatti, l'intervento di razionalizzazione connesso con il loro trasferimento sulla base 3 è risultato eccessivamente oneroso.